

1

cap m. k
nca 6155

CONVENZIONE tra l'Agazia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo e RICCI Stefania, per l'area utilizzata dalla stazione agrometeorologica della rete di monitoraggio climatico gestita dal Centro Agrometeorologico Regionale di Scerni.

Addi **13** del mese di **GIUGNO** dell'anno **2011**.

Tra

l'Agazia per i Servizi di Sviluppo Agricolo, di seguito denominata **"A.R.S.S.A"** della Regione Abruzzo, con sede legale e domicilio fiscale in Avezzano (AQ), P.zza Torlonia, 91 – codice fiscale 81007969669- rappresentata nella persona del Dott. Angelo TARQUINI, Dirigente del Servizio competente (Servizio Area Territoriale Lanciano-Vasto C.A.R. Scerni) nato a Tortoreto ((TE) l'01/07/1955, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'A.R.S.S.A.;

e

RICCI Stefania nata a POPOLI il 08-02-1974 e residente a TOCCO DA CASAURIA in c\da Via XX Settembre, 30 - Cod. Fiscale: RCCSFN74B48G878Y-, nella qualità di Proprietaria della Az. Agricola, di seguito denominato **"Concedente"**;

PREMESSO

- che all' "A.R.S.S.A è stata affidata dal Comune di Scerni, con convenzione del 21-12-1995 Racc. 2616, la rete agro-climatica del progetto di "Monitoraggio e Gestione Impianti Irrigui" costituita da stazioni agrometeorologiche per il rilevamento di grandezze climatiche;

- che l' "A.R.S.S.A" ha provveduto a richiedere la dichiarazione d'intenti per il rinnovo della convenzione inerente l'area utilizzata dalla stazione me-

AZIENDA AGRICOLA
GUACCIENTE MARCHEONE
Via XX Settembre, 30
65028 Tocco da Casauria (Pe)
Cod. Fisc. P.C. SFS 74B48G878Y
Part. IVA 018959270682

IL DIRIGENTE
Angelo Tarquini
S. d. C. REGIONALE ABRUZZO-TOCCO DA CASAURIA
Legge Regionale
01 GIU. 1956
N. 29
P.zza Torlonia, 91 - C.A.R. ABRUZZO
REGIONALE PER I SERVIZI DI SVILUPPO

teorologica;

- che l' "A.R.S.S.A", con Delibera del Direttore Generale n.° 164 del 28 ottobre 2008, ha autorizzato la stipula delle convenzioni per l'area utilizzata dalla stazione meteorologica;

- che con Determinazione Dirigenziale ARSSA n. ATLV/SCERNI/30 dell'8-06-2011, è stato autorizzato il subentro di Ricci Stefania nell'azienda Guardiani-Farchionedi Farchione Maria;

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1

Il "Concedente" mette a disposizione dell' "A.R.S.S.A." un'area della superficie di circa 12 mq (DODICI) situata in località c/da Ceppetto di TOCCO DA CASAURIA, ricadente nella particella n.° 177 del foglio n.° 2 del Comune di TOCCO DA CASAURIA da destinare alla installazione di una stazione meteorologica.

Art. 2

La manutenzione e la gestione della stazione agrometeorologica verranno effettuate a cura e a spese dell' "A.R.S.S.A" o ditta specializzata autorizzata dall' A.R.S.S.A .

Art. 3

Il "Concedente" si impegna a :

3.1) Non piantare alberi o costruire fabbricati ad una distanza non inferiore ad una distanza di 10 (dieci) volte la loro altezza dal centro di detta area;

3.2) Segnalare all'Agenzia eventuali avarie e atti di vandalismo alla stazione meteorologica e agli allacciamenti qualora rilevati.

AZIENDA AGRICOLA
GUARDIANI FARCHIONE
Via S. Rocco 30
05028 Tocco da Casauria (PB)
Cod. Fisc. 05005520548 G757X
Part. I.A. 01895920682

IL DIRIGENTE



Art. 4

L' "A.R.S.S.A." si impegna a:

- 4.1) spostare la stazione meteorologica qualora il "Concedente" non sia in grado di rispettare la condizione di cui al comma 3.1.
- 4.2) assicurare la stazione meteorologica con un polizza che copra i rischi da furto, atti vandalici e danni a terzi.
- 4.3) corrispondere al "Concedente", oltre ai dati agro-meteorologici rilevati dalla stazione, un indennizzo per mancato utilizzo del suolo pari a complessivi €/anno 233,52 (Duecentotrentatre//52).
- 4.4) L'importo di cui al punto precedente verrà accreditato presso Banca
BLS di PESCARA codice

IBAN IT93F055501540000000539367 o pagato mediante assegno circolare non trasferibile intestato a _____

IL CONCEDENTE
GUARDIANI FARCHIONE
Via XX Settembre, 30
05076, Loc. da Casauria (Pe)
Cod. Fisc. R.C. SEN. 74B48 6878Y
Part. I.V.A. 01895920682

Art. 5

La presente convenzione ha la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di stipula, rinnovabile, tacitamente, fino ad un massimo di anni 8 (otto), salvo disdetta delle parti e fino al 31-3-2018.

Art. 6

E' facoltà delle parti recedere dal contratto nel corso della sua durata per motivate ragioni, dandone comunicazione a mezzo di raccomandata A.R., con preavviso di mesi uno.

Art. 7

Per qualsiasi controversia inerente la giurisdizione ordinaria, che dovesse sorgere in ordine alla presente convenzione, il foro competente sarà quello determinato ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Codice di Procedura

IL DIRIGENTE
[Signature]

Civile.

Art. 8

Si informa RICCI Stefania che i dati personali saranno trattati ai sensi della L. 196/2006. Titolare del trattamento è l'A.R.S.S.A., responsabile è il C.A.R. di Scerni.

Art. 9

La presente convenzione è soggetta ad imposta bollo di €. 14,62, a carico del "Concedente".

Art. 10

Copia della presente convenzione, datata e firmata per accettazione, con ripetizione della firma di conferma delle clausole ai sensi dell'Art. 1341 del Codice Civile, dovrà essere restituito all'A.R.S.S.A.

Letto, approvato e sottoscritto.

AZIENDA AGRICOLA
GUARDIANI FARCHIONE
Via XX Settembre, 30
65028 Tocco da Casauria (Pe)
Cod. Fisc. R.C. SEN 74B48 0878Y
Part. I.V.A. 01895920682

Per il concedente

(RICCI Stefania)

Per l'A.R.S.S.A.: II DIRIGENTE

(Dott. Angelo Tarquini)



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 del Codice Civile si conferma espressamente di approvare e di accettare senza riserve le disposizioni di cui agli articoli: 1, 3, 5, 6, 7, 9 e 10 della presente convenzione.

PER ACCETTAZIONE

AZIENDA AGRICOLA
GUARDIANI FARCHIONE
Via XX Settembre, 30
65028 Tocco da Casauria (Pe)
Cod. Fisc. R.C. SEN 74B48 0878Y
Part. I.V.A. 01895920682

(RICCI Stefania)